

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-ter**} _{N. **5**}

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DI

VITTORIO SGARBI

DEPUTATO NELLA XIV LEGISLATURA

per i reati di cui agli articoli 81, comma 2, e 595 del codice penale

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI MONZA

il 10 maggio 2006

N. 3134/05 R.G. notizie di reato
N. 6581/05 R.G. G.I.P. **Lomazzi**



TRIBUNALE DI MONZA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

Oggi 3 maggio 2006, alle ore 11.28, nel Tribunale di Monza, avanti al Giudice per l'Udienza Preliminare, dott. **Susanna Lomazzi**, assistito per la redazione del presente verbale, redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 C.P.P., dal Cancelliere Raffaella Amato, in Camera di Consiglio, chiamati, nel procedimento penale sopra indicato, dal verbalizzante sono comparsi:

IL PUBBLICO MINISTERO: dr. Forieri

GLI IMPUTATI:

Sgarbi Vittorio, non presente

I DIFENSORI:

avv. Giampaolo Cicconi del foro di Camerino – di fiducia per Sgarbi – non presente

avv. Salvatore Lo Giudice del foro di Milano – di fiducia per entrambi – non presente, sostituito dall'avv. Arianna Carlotti, delega in atti

PARTI LESE:

Di Giovanni Angelica, non presente

Con il patrocinio dell'avv. Domenico Pepe del foro di Monza – di fiducia – è presente Castelluzzo Elvira, non presente

con il patrocinio dell'avv. Francesco Piccirillo del foro di S. Maria Capuavetere, è

Il Giudice rileva che è pervenuto dalla Procura la richiesta di rinvio a giudizio per il coimputato Belpietro solo in data 27.04.06 e che, pertanto, non essendo stato possibile trattare congiuntamente le posizioni, dispone mantenere la separazione delle stesse.

Il Pubblico Ministero espone i fatti di cui alla richiesta di rinvio a giudizio ed insiste nella stessa.

Le parti civili si associano.

La difesa chiede escludersi la costituzione di parte civile in difetto di valida procura speciale ex art. 122 cpp e, comunque, chiede l'esclusione delle parti civili in difetto dei requisiti di cui agli artt. 76, 78, 100, 12 cpp;

eccepisce, inoltre, l'incompetenza territoriale dell'adita AG a favore dell'AG di Milano in quanto in quest'ultimo luogo vi è la sede dell'officina grafica o ovvero perché vengono consegnate le copie d'obbligo alla Prefettura; in alternativa indica quale AG competente il Tribunale di Roma ove è stato iscritto per prima il reato;

in subordine chiede sentenza ex art. 129 cpp in applicazione dell'art. 68 Cost. att. art. 3 L. 140/03 o comunque trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza affinché si pronunci sull'insindacabilità dell'opinioni espresse.

Per mero scrupolo difensivo nel merito chiede:

sentenza NLP per mancanza dell'elemento oggettivo non essendo identificabile *prima facie* le pp.oo. quali soggetto passivo del reato ovvero sentenza ex art. 425 cpp perché il fatto non costituisce reato.

Il pm in merito all'art. 68 Cost. evidenzia che lo stesso non trova applicazione nelle caso di specie trattandosi di opinioni espresse al di fuori del mandato parlamentare;

relativamente alla declaratoria di incompetenza territoriale si riporta alle argomentazioni già svolte dalla Procura di appartenenza.

L'avv. Piccirillo rileva la sussistenza dei requisiti per la costituzione di parte civile; rileva, altresì, la competenza territoriale dell'AG di Monza nonché l'inapplicabilità alla fattispecie per cui è giudizio dell'art. 68 Cost. trattandosi di opinioni espresse al di fuori del mandato parlamentare.

L'avv. Pepe si riporta alle argomentazioni svolte dall'avv. Piccirillo chiedendo il rigetto delle eccezioni della difesa dell'imputato.

Il Giudice, quindi, dichiara chiusa la discussione e

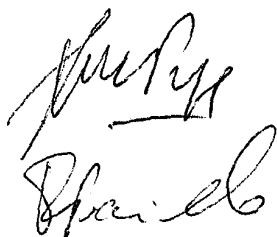
- rilevato che le costituzione di p.c. sono state ritualmente ammesse alla precedenza udienza e che non sussistono elementi per disporre l'esclusione essendo agli atti regolare procura speciale ex art. 122 c.p.p.;
- considerato che si ritiene la competenza territoriale di questo Ufficio in applicazione del principio consolidato anche da recenti pronunce della Cassazione sul punto, (a seguito di conflitti di incompetenza territoriale sollevati dall'A.G. riceventi correlati a declaratoria di incompetenza dichiarata da questo ufficio), in base al quale la competenza territoriale per il reato di diffamazione col mezzo della stampa appartiene al giudice del luogo in cui si trova la tipografia (nella specie Paderno Dugnano, rientrando nella competenza territoriale del Tribunale di Monza) dalla quale gli stampati sono usciti per essere posti in circolazione. (infatti il luogo di cd. "prima diffusione" di solito coincide con quello della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifica l'immediata possibilità che esso venga letto da altre persone e, quindi, la diffusione dello stesso in senso potenziale);

rilevato che è stata proposta dalla difesa eccezione concernente l'applicazione dell'art. 68 Co. e che, non ritenendo di accogliere *prima facie* la stessa, in applicazione del disposto dell'art. 4 L. 20.6.2003 n. 140 devono essere inoltrati gli atti alla Camera di appartenenza dell'imputato al momento dei fatti, con correlativa sospensione del processo e dei termini ex art. 159 c.p.;

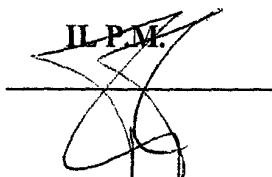
P.T.M.

Dispone l'inoltro di copia degli atti alla Camera di appartenenza di Sgarbi Vittorio al momento dei fatti, con conseguente sospensione del processo e dei termini ex art. 159 c.p., rinvia all'udienza dell'08.11.06, h. 10.30.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.53.



IL P.M.



IL GIUDICE
Dott. Susanna Lomazzi

Il Cancelliere
Raffaella Amato

